Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Istituti finanziari – Scambio automatico di informazioni vs. Protezione dei dati

Studente/essa

Federica Aiello

Corso di laurea

Economia Aziendale

Tipo di documento

Tesi di Bachelor

Luogo e data di consegna

Manno, 25 settembre 2017

Titolo: **Istituti finanziari – Scambio automatico di informazioni vs. Protezione dei dati**

Autore: Federica Aiello
Relatore: Giovanni Molo

Tesi di Bachelor in Economia Aziendale
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Manno, 25 settembre 2017

"L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro"

STUDENTSUPSI

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata nella realizzazione della tesi di bachelor.

Innanzitutto ci tengo a ringraziare il mio relatore, l'avvocato Giovanni Molo, per avermi seguita e guidata in tutto questo percorso e avermi dato la possibilità di approfondire il tema dello Scambio automatico di informazioni fiscali.

Ringrazio ulteriormente i professori della SUPSI, tra cui il responsabile del Centro competenze tributarie Samuele Vorpe, per avermi dotato di conoscenze e per i preziosi insegnamenti in questi 3 anni di bachelor.

Ringrazio, inoltre, tutti gli interlocutori intervistati durante la redazione di questa tesi, per essersi messi a disposizione ed avermi fornito molte informazioni importanti per un maggiore apprendimento del funzionamento pratico del tema di tesi.

Proseguo con il ringraziare il mio datore di lavoro, l'avvocato e notaio Gilles Benedick, per avermi fatto conoscere ed interessare all'ambito legale e a tutte le sue sfaccettature e per aver dedicato parte del proprio tempo a leggere le bozze del lavoro.

Vorrei ringraziare i miei compagni di corso per avermi accompagnata e incoraggiata in tutto questo percorso e per essere stati degli ottimi compagni di avventura, ma anche i miei amici più cari e colleghi di lavoro per avermi sostenuta moralmente in questi anni di studio.

Un ringraziamento speciale va alla mia cara amica Isa che mi ha sempre incoraggiata a dare il massimo e a conquistare tutti i miei obiettivi.

Infine, le persone che più hanno creduto in me e hanno permesso che tutto questo percorso di studi potesse avere luogo, un ringraziamento di cuore ai miei genitori.

Abstract

La Svizzera, adeguandosi allo standard di scambio automatico di informazioni fiscali tra giurisdizioni, ha effettuato un grande passo in avanti verso la trasparenza fiscale volta alla lotta contro la sottrazione d'imposta.

Nell'ambito internazionale ed Europeo, l'intreccio tra fiscalità e privacy assume un rilievo particolare, e non discusso approfonditamente nelle leggi di riferimento, a riguardo della questione della trasmissione dei dati fiscali dei contribuenti di uno Stato.

Il trasferimento di dati fiscali tra amministrazioni tributarie è fondamentale per la lotta contro l'evasione fiscale, per tale motivo numerosi Stati in tutto il mondo si sono uniti in un accordo. Il coronamento di tale coesione è rappresentato dallo standard globale per lo scambio automatico di informazioni.

I paesi che coltivano la tradizione del segreto bancario, come la Svizzera, dovranno vivere con un nuovo ordine internazionale dal momento in cui sono state adottate le nuove norme per lo scambio automatico di informazioni (Fiechter, 2010, p. 63).

Indice

ABBREVIAZIONI ..... **VIII**

1) INTRODUZIONE **1**
A) SCELTA DEL TEMA 1
B) SITUAZIONE ATTUALE 2

2) DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI **3**

3) METODOLOGIA **4**

4) LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI **5**
A) DEFINIZIONE 6
B) PROCEDURA DI SCAMBIO 8
C) LEGGE FEDERALE SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SVIZZERA, LSAI 10
i) I due modelli di introduzione *11*
D) CONTI FINANZIARI OGGETTI DI COMUNICAZIONE 12
E) OGGETTO DI SCAMBIO 13
i) Informazioni concernenti l'identificazione *13*
ii) Informazioni concernenti il conto *14*
iii) Informazioni concernenti le finanze *15*

5) LA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI **16**
A) SCOPO 16
B) CAMPO D'APPLICAZIONE 16
C) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 17
D) ART. 6 E 19 LSAI 17

6) IMPLEMENTAZIONE DEGLI IF SVIZZERI **19**
A) IMPLEMENTAZIONE LSAI 19
i) Obblighi *19*
ii) Scadenze da rispettare *20*
B) IMPLEMENTAZIONE LPD 21

7) TENSIONI IN AMBITO DI PRIVACY TRA SAI E LPD **22**

8) CASO PRATICO AZIENDALE **24**
A) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE BANCARIA 24
B) NUOVI PROCESSI PER GLI IF 25
C) BANCA XY 26

9) INTERPRETAZIONI E RACCOMANDAZIONI **28**
A) PROPOSTA DI AZIONE PER GLI IF SVIZZERI 28
B) RIFLESSIONE PERSONALE 29

10) BIBLIOGRAFIA **32**

ALLEGATI: **35**
ALLEGATO1 – SCHEDA DI TESI 36
ALLEGATO 2 – DOMANDE INTERVISTA LUCA BIANCHI* 43
ALLEGATO 3 – DOMANDE INTERVISTA MARIO ROSSI* 47
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI PAESI SECONDO IFPDT 51

STUDENTSUPSI

ALLEGATO 5 – SAI MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RESIDENZA FISCALE DEL TITOLARE DEL CONTO (PERSONA FISICA) & SAI MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER ENTITÀ * 67
ALLEGATO 6 - FOGLIO INFORMATIVO PER I CLIENTI*.....71

STUDENTSUPSI

Indice delle figure

FIGURA 1: COMPOSIZIONE DEL NUOVO STANDARD DI SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI 5
FIGURA 2: LA GEOGRAFIA DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI A FINI FISCALI, RELAZIONI CON LA SVIZZERA 7
FIGURA 3: AUTOMATIC EXCHANGE: END-TO-END PROCESS.....9
FIGURA 4: MODELLI DI ATTUAZIONE GIURIDICA DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI ...11
FIGURA 5: PROCEDURA IF PER INDIVIDUAZIONE DEI CONTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE 13
FIGURA 6: LE INFORMAZIONI CHE VERRANNO SCAMBIATE - QUELLE RILEVANTI PER IL FISCO.....15
FIGURA 7: INTRODUZIONE NUOVA NORMATIVA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO FINANZIARIO 24
FIGURA 8: PROCESSI DI DUE DILIGENCE 25
FIGURA 9: RANK STATI SECONDO TRANSPARENCY INTERNATIONAL 30

Abbreviazioni

Accordo SAI/MCAA	Accordo multilaterale tra le Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (RS 0.653.1) o Modello OCSE di Accordo tra autorità competenti (Multilateral Competent Authority Agreement)
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
Art.	Articolo
CAA	Competent Authority Agreement (accordo tra autorità competenti)
CDI	Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
CH	Svizzera
CHF	Franchi Svizzeri
Cpv.	Capoverso
CRS	Common Reporting Standard (si veda SCC)
DFF	Dipartimento Federale delle Finanze
Direttiva AFC	Direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, del 17 gennaio 2017, sullo standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
IBAN	International Bank account Number

STUDENTSUPSI

IF	Istituto finanziario
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IDI	Numero d'identificazione delle imprese
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LSAI	Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1)
MCAA/Accordo SAI	Multilateral Competent Authority Agreement (OCSE) / Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (RS 0.653.1)
M-OCSE	Modello di convenzione dell'OCSE
N.	Numero
NIF	Numero d'identificazione fiscale
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OSAIn	Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.11)
PF	Persone fisiche
PG	Persone giuridiche
SCC	Standard comune di comunicazione di informazioni (si veda CRS)
Stato partner	Stato o territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni

STUDENTSUPSI

SUPSI
1) Introduzione

a) Scelta del tema

Lo scambio automatico di informazioni fiscali è una tematica estremamente attuale e controversa, si tratta di un evento di rilevante importanza sia a livello nazionale che internazionale.

Dall'approvazione dello standard di scambio automatico di informazioni di riferimento a livello globale, avvenuta nel febbraio 2014 da parte dei ministri della finanza del G20[1] e dai governatori della Banca Centrale, 50 giurisdizioni diverse avevano dapprima deciso di adottare questo standard nel settembre del 2014.

La Svizzera ha deciso di adeguarsi allo standard globale di scambio automatico di informazioni nel 2017, cedendo in questo modo alle numerose pressioni internazionali subite negli anni (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gennaio 2016, p. 2).

La sua scelta ha portato alla fine degli innumerevoli problemi di trasparenza fiscale affrontati in passato dai suoi istituti finanziari e con loro anche la fine del segreto bancario per i clienti non residenti nel territorio svizzero. Il segreto bancario svizzero, tuttavia, continua a sussistere a livello interno per i suoi cittadini.

L'intreccio tra questa nuova normativa internazionale adottata a livello svizzero, si contrappone alla legge nazionale di protezione dei dati sancita nel 1992 dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, apportando in questo modo numerose discrepanze in termini di diritti e obblighi tra clienti e istituti finanziari elvetici. Più in particolare, gli istituti finanziari siti su territorio svizzero, dovranno far fronte a numerosi ed ingenti investimenti per l'attuazione e l'implementazione del nuovo standard, e con esso si troveranno confrontati a due leggi apparentemente in contrasto tra loro a cui è necessario attenersi.

L'argomento in questione ha mosso diverse opinioni in tutto il mondo, tra cui ritroviamo quella del Garante Europeo per la privacy, il quale si è mostrato incline allo scambio automatico di informazioni esprimendo delle critiche in merito alla compatibilità del regime di scambio automatico di informazioni con i principi di protezione dei dati (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 434).

Le tensioni in ambito di privacy tra questi due testi normativi e il punto di vista degli IF siti su territorio svizzero sono, dunque, un tema ancora molto nuovo e irrisolto, di cui ci si attende il verdetto finale nell'anno che verrà, con il primo processo di invio automatico di informazioni fiscali tra Giurisdizioni partecipanti all'Accordo.

---

[1] Il G20 è il gruppo dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei 20 paesi con le più grandi economie mondiali che si incontrano regolarmente per discutere la situazione nell'economia mondiale.

b) Situazione attuale

Con uno sguardo al passato possiamo notare come prima della recente crisi finanziaria dei Subprime di livello globale avvenuta nel 2008, gli IF svizzeri non si erano mai posti il problema della trasparenza fiscale dei titolari di conti bancari non residenti fiscalmente in CH, tuttavia con i recenti sviluppi fiscali si è resa necessaria la collaborazione di tutti gli Stati alla lotta contro l'evasione fiscale.

Per mantenere la propria posizione di competitività nel settore finanziario la Svizzera, ai sensi del SAI, scambierà informazioni di natura fiscale sui clienti e sui loro conti finanziari con quegli Stati con cui ha sottoscritto un accordo SAI.

La Svizzera fa parte di quelle nazioni che hanno adottato lo standard nel 2017, in quest'anno a livello elvetico sono state raccolte, dagli IF soggetti a comunicazione, le prime informazioni fiscali dei clienti non fiscalmente residenti nel suo territorio; i dati verranno quindi scambiati automaticamente per la prima volta con gli Stati partecipanti all'accordo nel 2018.

L'argomento in questione, pur avendo portata generale ed essendo molto attuale, non beneficia di sufficiente chiarezza; infatti, molti clienti esteri non hanno ancora una completa visione di cosa sia lo scambio automatico di informazioni fiscali e di come esso verrà attuato.

Il motivo di tale "incertezza" è dovuto alla rapidità, a macchia d'olio, con cui la Svizzera si è dovuta adeguare allo standard internazionale e al non completo compimento del primo scambio di informazioni.

Più in particolare, non solo l'argomento non è ben chiaro, ma la portata della legge sulla protezione dei dati (LPD), la quale gioca un ruolo importante e decisivo nell'ambito dell'attuazione dello scambio automatico delle informazioni, non è stata approfondita all'interno della legge sullo scambio automatico di informazioni (LSAI).

Al di là degli artt. 6 e 19 contenuti nella LSAI, infatti, non è stato effettuato alcun richiamo e approfondimento particolare in sede legislativa alla LPD e più in particolare all'interno del Messaggio SAI del Consiglio federale non vi è presente alcun chiarimento (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 434).

2) Domanda di ricerca e obiettivi

Lo scopo del presente elaborato è quello di rispondere al quesito di tesi qui di seguito riportato:

"Come può un Istituto finanziario Svizzero adempiere agli obblighi imposti dalla Legge sullo Scambio Automatico di Informazioni fiscali (LSAI) e implementare le tutele di protezione dei dati previste dalla Legge sulla protezione dei dati (LPD)?"

Per rispondere al meglio alla domanda di tesi è stato necessario prefissare degli obiettivi specifici, i quali riguardano in primis l'analisi della letteratura presente relativa al tema in oggetto, nello specifico le leggi, la nuova Direttiva Standard per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari e il commentario completo ed esaustivo elaborato dal Centro competenze tributarie SUPSI sullo scambio automatico di informazioni fiscali.

Dopo l'analisi si è ritenuto utile confrontare la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali LSAI basata su un accordo di valenza internazionale con la legge federale valida a livello svizzero sulla protezione dei dati LPD, al fine di verificare il comportamento degli istituti finanziari svizzeri durante la loro implementazione.

Per concludere è stato fondamentale ed interessante approfondire il punto di vista degli istituti finanziari svizzeri e la loro organizzazione aziendale con l'avvento dello scambio automatico di informazioni, raccogliendo dati primari sul campo.

3) Metodologia

Il principale metodo di approccio adottato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è il raccoglimento dei dati secondari di valore istituzionale, attraverso l'analisi di numerosi testi di legge svizzeri, commentari alle leggi, Direttiva standard, articoli, bollettini della Confederazione Svizzera, rapporti internazionali dell'OCSE, comunicati stampa dell'Autorità Federale (AFC), il Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) e fonti di dottrina.

I dati ricavati dall'analisi giuridica sono stati inseriti all'interno dell'elaborato con nesso logico e cronologico, a partire dall'introduzione della nuova normativa di scambio automatico di informazioni con a seguire la legge sulla protezione dei dati e le relative tensioni che si sono verificate tra le due.

L'iniziale analisi comprensiva di informazioni di tipo qualitativo ha permesso di affrontare al meglio il tema dell'elaborato, di rispondere in maniera pertinente alla domanda di tesi e di elaborare delle raccomandazioni di carattere puramente personale finali.

In aggiunta è seguita una seconda fase di lavoro, l'analisi aziendale. Si tratta di un compito di importanza rilevante all'interno dell'elaborato, in quanto sono stati raccolti i dati primari (informazioni specifiche e eventuali formulari) sul campo. I principali strumenti utilizzati per la raccolta di tali informazioni sono state interviste della durata di circa 1h e 30 minuti, e richieste di informazioni al personale specializzato nell'argomento SAI all'interno di un grande istituto finanziario svizzero e all'interno di una importante fiduciaria luganese la quale fa parte della categoria degli intermediari finanziari.

Questo ha permesso di ottenere una migliore ricerca, non solo a livello teorico ma anche pratico.

4) Lo scambio automatico di informazioni

L'Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a Conti Finanziari MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information), chiamato anche Accordo multilaterale, è la base legale a monte[2] per attuare lo scambio automatico di informazioni.

Si tratta di un modello, che stabilisce quali informazioni e con quali modalità devono essere scambiate automaticamente, elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tale modello è stato approvato dal consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e dai membri del G20 il 21 settembre 2014. La CH ha deciso di firmare l'MCAA in data 19 novembre 2014.

Risulta, dall'ultimo aggiornamento effettuato dall'OCSE all'interno del Background Information Brief del gennaio 2016, che 97 Giurisdizioni hanno sottoscritto tale accordo, ed il numero è in continua crescita in tutto il mondo.

Il nuovo standard adottato in Svizzera e in numerosi altri Stati del mondo concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a Conti Finanziari, si sviluppa come segue:

Figura 1: Composizione del nuovo standard di scambio automatico di informazioni

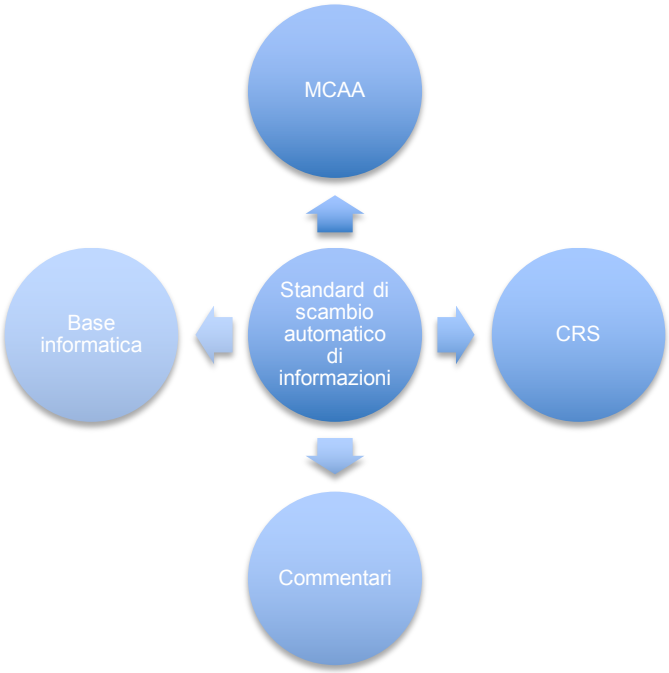

Fonte: Elaborazione dell'autore.

[2] A monte, si colloca prima nel tempo.

All'interno del MCAA vengono stabilite le informazioni e le relative modalità di scambio, con attenzione specifica al momento in cui avviene lo scambio. Al suo interno è presente un allegato, lo standard comune di comunicazione d'informazioni in materia fiscale CRS (Common reporting and Due Diligence Standard) il quale mira ad ottimizzare l'efficacia e a ridurre i costi per le istituzioni finanziarie disciplinando i conti oggetto di comunicazione e i soggetti aventi il compito di raccogliere le informazioni (Vorpe & Molo, 2015, pp. 632-634), tale allegato si basa sul modello americano di Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). I diversi commentari che vanno anch'essi a comporre il nuovo standard, contengono tutte le ulteriori specifiche che non sono state analizzate nell'MCAA e nel CRS. Infine vi è una base per le soluzioni informatiche che un'IF deve adottare la fine di implementare lo standard, le quali prevedono che si utilizzi dei formati uniformi per semplificare l'intero processo di raccolta e trasferimento dati.

a) Definizione

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni, elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è un modello per l'attuazione dell'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari che ha l'obiettivo di promuovere l'onestà fiscale. Esso stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra le Giurisdizioni contraenti e le modalità dello scambio, in particolare il momento e la forma della trasmissione.

Lo standard è composto dallo standard comune di comunicazione di informazioni in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC, o in inglese Common Reporting Standard CRS); da commentari con precisazioni relative al Modello di accordo e allo SCC ed infine da una base per le soluzioni informatiche al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi che semplifichino il rilevamento dei dati e la loro valutazione (Direttiva AFC).

I Paesi che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni sono attualmente più di 100. Alcuni Stati, tra cui la Svizzera, hanno adottato lo standard nel 2017, anno in cui sono state raccolte le informazioni fiscali dei clienti esteri, quest'ultime verranno inoltrate a partire dal 2018; altri stati invece inizieranno a raccogliere le informazioni nel 2018 con il conseguente invio nell'anno seguente 2019.

In materia di scambio automatico di informazioni come specificato dal sig. Peter Altenburger , lo stato dei lavori è in continuo avanzamento, infatti si è intenzionati a completare ulteriori 21 accordi con paesi esteri su proposta del processo di consultazione che ha avuto luogo il 1° dicembre 2016 e l'intenzione di integrazione di altri 20 nuovi paesi sotto mozione avvenuta nel processo di consultazione del 2 febbraio 2017 (Centro di competenze tributarie SUPSI, 2017).

Figura 2: La geografia dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, relazioni con la svizzera

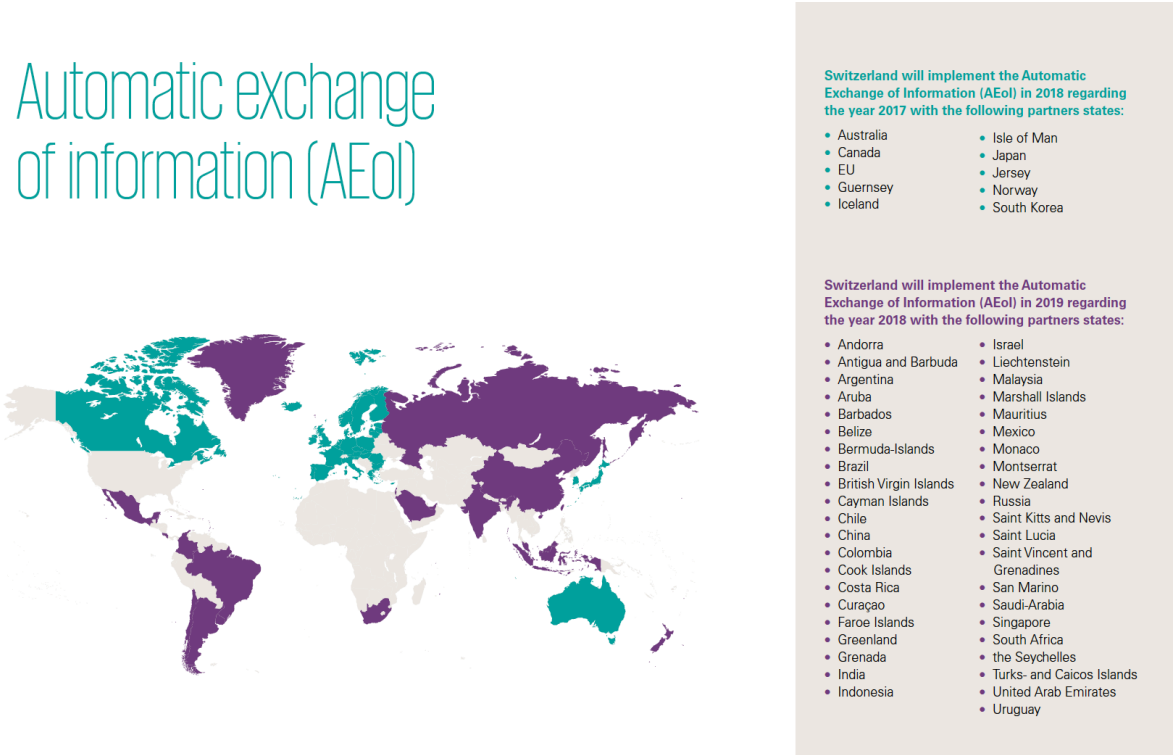

Fonte: (KPMG, 2017)

Come si evince dall'immagine la Svizzera implementerà la prima trasmissione di dati raccolti nel 2017, nell'anno seguente, il 2018. Tale implementazione avrà luogo con diversi Stati tra cui l'Australia, la Corea del Sud e il Giappone, ma anche con tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea come Italia, Francia e Germania.

Saranno molto interessanti ma anche maggiormente utili per la Confederazione Svizzera, a detta di Marco Bernasconi, gli scambi automatici di dati fiscali che avranno luogo nel 2019. La ragione di tale utilità riguarda gli Stati con cui verrà effettuato lo scambio, si tratta infatti di Stati in cui è in maggior misura presente del denaro nero e non dichiarato fiscalmente (Centro di competenze tributarie SUPSI, 2017).

È risultata quindi positiva per la Svizzera l'introduzione di tale standard, essa potrà giovare di informazioni importanti riguardanti i propri contribuenti che detengono denaro nero in Paesi esteri. Tali informazioni, prima di questo momento, per essere ricevute necessitavano di domande di assistenza amministrativa ad altri Stati, le quali avvenivano di rado da parte della Svizzera. A breve la Svizzera riceverà informazioni in egual misura a quelle che inoltrerà agli altri Stati, ciò è possibile grazie al principio di reciprocità dello scambio automatico di informazioni.

b) Procedura di scambio

Lo schema che segue, elaborato dall'OCSE, mostra il procedimento di scambio automatico di informazioni step by step.

Il processo inizia con la raccolta delle informazioni finanziarie crittografate[3] sul contribuente oggetto dello scambio di informazioni, il quale può essere sia PF[4] che PG[5]. Questo compito è affidato all'agente pagatore il quale solitamente è rappresentato da una banca.

L'agente pagatore di uno Stato comunica alla relativa autorità fiscale le generalità del proprio cliente non residente fiscalmente nel suddetto Stato, i redditi che egli ha percepito e gli averi depositati in un determinato periodo fiscale.

L'autorità fiscale, nel caso della Svizzera l'AFC, consolida e prepara il pacchetto di dati che verrà trasmesso all'autorità fiscale di residenza del contribuente con conto bancario presso l'istituto finanziario elvetico.

Le informazioni sono quindi cifrate in base a delle regole ben definite e trasmesse all'autorità fiscale dello Stato partner in questione, il quale una volta ricevute le informazioni fiscali procede a decriptare i dati per poterli selezionare e utilizzare.

I dati possono, in funzione dei sistemi informatici e processuali del Paese, seguire due procedimenti distinti: il primo è un abbinamento automatico tra le informazioni ricevute ed il contribuente, mentre il secondo è di tipo manuale. È importante sottolineare che una procedura non esclude l'altra, e si possono verificare situazioni in cui alcune informazioni devono seguire un approccio manuale nonostante l'autorità fiscale abbia a disposizione gli strumenti per eseguire l'accoppiamento in modo automatizzato.

Infine, al termine di quest'ultima fase, le autorità competenti hanno gli elementi necessari per procedere con la decisione di tassazione.

Se i dati ricevuti non fossero, a detta delle autorità fiscali, sufficientemente chiari, la stessa si potrà rivolgere alla Giurisdizione[6] che ha inviato automaticamente i dati, formulando l'apposita richiesta di assistenza amministrativa prevista dall'articolo 26 del Modello di convenzione OCSE (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, p. 9).

[3] Crittografia significa scrittura nascosta, quindi le informazioni vengono rese non comprensibili a persone non autorizzate alla loro lettura.
[4] Persona fisica.
[5] Persona giuridica.
[6] Con il termine Giurisdizione si intende uno Stato partner con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni reciproco, che prevede l'obbligo di trasmissione delle informazioni fiscali (Direttiva AFC p. 42).

L'intero processo è suddiviso in 7 distinte componenti, e ha inizio con la raccolta delle informazioni, concludendosi con la loro trasmissione in modo automatico al destinatario. Lo svolgimento del processo di scambio automatico di informazioni avviene come illustrato nel seguente modo:

Figura 3: Automatic Exchange: End-to-End Process

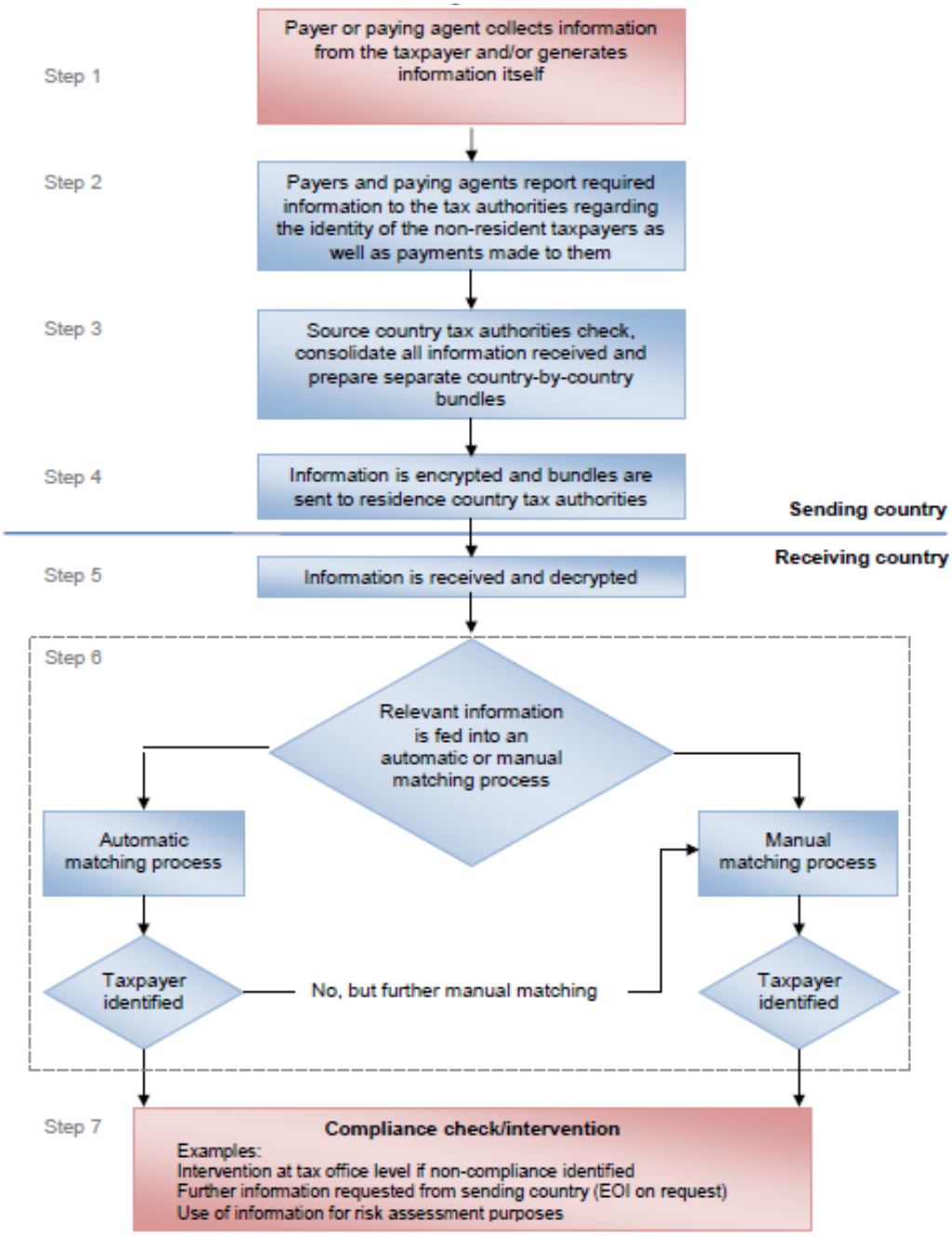

Fonte: (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012, p. 11)

c) Legge federale sullo scambio automatico di informazioni Svizzera, LSAI

La LSAI rappresenta la base legale per l'attuazione del SAI in Svizzera a cui tutti gli IF siti su territorio elvetico devono sottostare, la sua introduzione è stata necessaria poiché né il CRS tantomeno il MCAA dispongono degli ordinamenti applicabili su territorio elvetico.

La LSAI costituisce la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1), il cui scopo è quello di consentire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l'Accordo SAI e altri accordi internazionali (ad es. Accordo FATCA, Accordo SAI (MCAA) e Accordo con l'UE) che autorizzano lo scambio automatico di informazioni riguardanti i conti finanziari dei soggetti oggetto di comunicazione (art. 1 cpv.1 e art. 2 cpv.1 lett. A LSAI).

La LSAI è accompagnata da un'ulteriore strumento, emanato dal Consiglio federale, l'Ordinanza sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (OSAIn). Questa ordinanza disciplina, in particolare, gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica degli IF tenuti alla comunicazione, e definisce quali sono gli IF non tenuti alla comunicazione (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, pp. 392-393).

Da sola la LSAI, essendo una legge di attuazione, non può rappresentare un fondamento idoneo all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato che non sia Stato partner. Per Stato partner si intende uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni (art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI).

Consultando unicamente questo testo giuridico, trattandosi di una legge d'accompagnamento, non è possibile dedurre quali siano gli obblighi informativi più ampi previsti negli accordi applicabili, rispetto a quelli elencati nella LSAI (art. 2 cpv. 2 LSAI).

i) I due modelli di introduzione

La Svizzera dispone di due possibilità di introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, disciplinate all'art. 1 LSAI, illustrate come segue:

Figura 4: Modelli di attuazione giuridica dello scambio automatico di informazioni

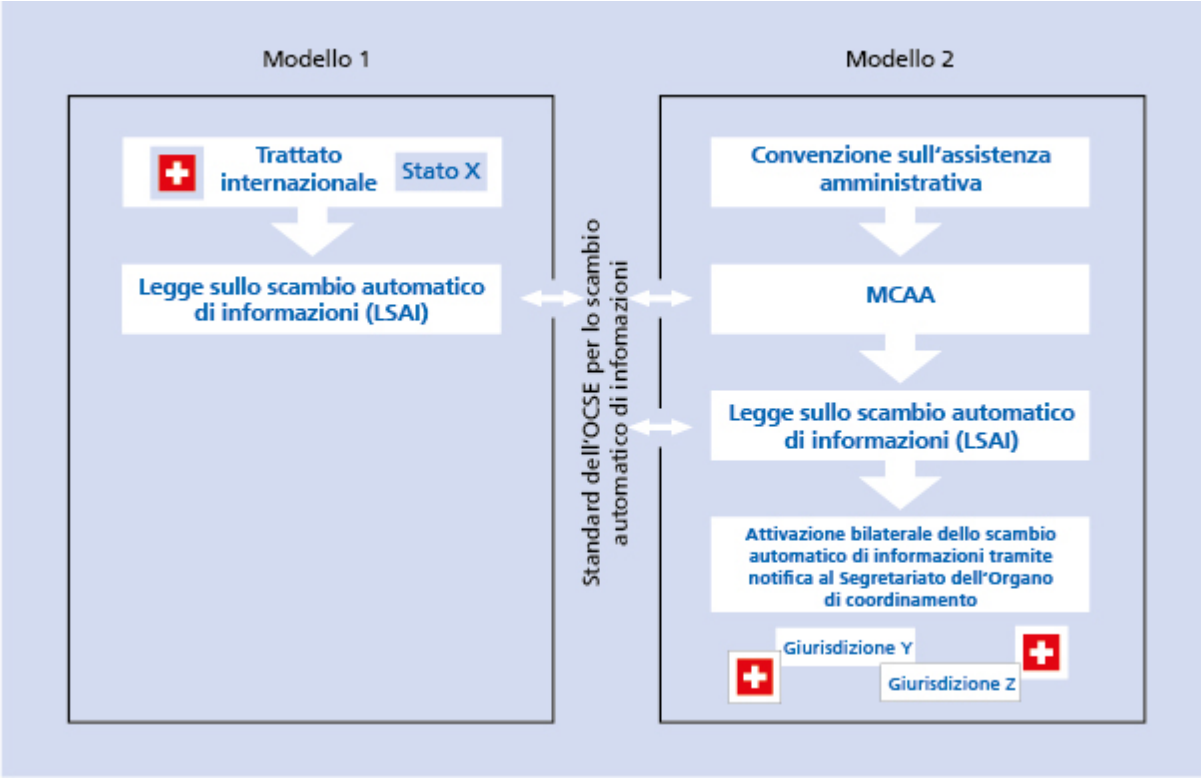

Fonte: (Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera, 2017)

La prima possibilità è il modello 1, la legge viene attuata tramite un accordo internazionale bilaterale o multilaterale (art. 1 cpv. 1 lett. b LSAI). Di conseguenza la Svizzera, attraverso questo modello, disciplina lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard dell'OCSE direttamente con uno Stato X.

Per l'attuazione del modello bilaterale è necessario verificare se lo Stato contraente si attiene alle salvaguardie in termini di tutela della confidenzialità e sia in grado di assicurare il rispetto della reciprocità possedendo dei meccanismi idonei alla raccolta e allo scambio di informazioni fiscali, ulteriormente è doveroso controllare che lo standard di scambio automatico d'informazioni sia applicato come norma universale[7] (Vorpe & Molo, 2015, p. 662).

Con il modello 2, invece, la Svizzera può attuare la legge sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) (art. 1 cpv. 1 lett. a LSAI). La Svizzera attiva lo scambio automatico di informazioni bilateralmente con lo Stato Y o Z

[7] Norma universale è una legge contenuta in Convenzioni internazionali (Treccani, s.d.).

attraverso la notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento (Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera, 2017).

Per l'attivazione di questo modello, a differenza del modello 1, è necessario che si verifichino quattro condizioni:

1. La convenzione MAAT vige in entrambi gli stati;
2. Entrambi gli stati hanno firmato l'accordo SAI;
3. Entrambi gli stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie per attuare lo standard (nel caso della Svizzera la LSAI);
4. Entrambi gli stati notificano al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'accordo SAI di voler scambiare le informazioni automaticamente con un altro Stato.

(Vorpe & Molo, 2015, p. 650)

Con entrambe le possibilità l'accordo applicabile deve essere attivato bilateralmente, è dunque necessaria la reciprocità.

d) Conti finanziari oggetti di comunicazione

Un conto finanziario oggetto di comunicazione è tale qualora il detentore sia una persona oggetto di comunicazione e/o una NFE passiva, ovvero un "vero" non IF, il cui controllo venga eseguito da una o più persone soggette a comunicazione.

Per far si che si verifichi l'assoggettamento a comunicazione del conto è necessario, dunque, implementare un procedimento suddiviso in due fasi distinte, la prima fase consisterà nell'individuare del detentore del conto e stabilire se soggetto, o meno, a comunicazione; successivamente sarà necessario conoscere se il detentore è invece una NFE passiva controllata da una o più persone soggette per legge a comunicazione.

Gli IF seguiranno il seguente schema costituito da quesititi per l'individuazione dei conti finanziari soggetti a comunicazione all'AFC, nel caso in cui almeno a una delle due domane la risposta sia affermativa allora il conto finanziario può considerarsi oggetto di comunicazione, in caso contrario, in cui entrambe le domande hanno risposta negativa, il conto non è da considerarsi soggetto a comunicazione automatica (Direttiva AFC pp. 81-82).

Figura 5: Procedura IF per individuazione dei conti soggetti a comunicazione

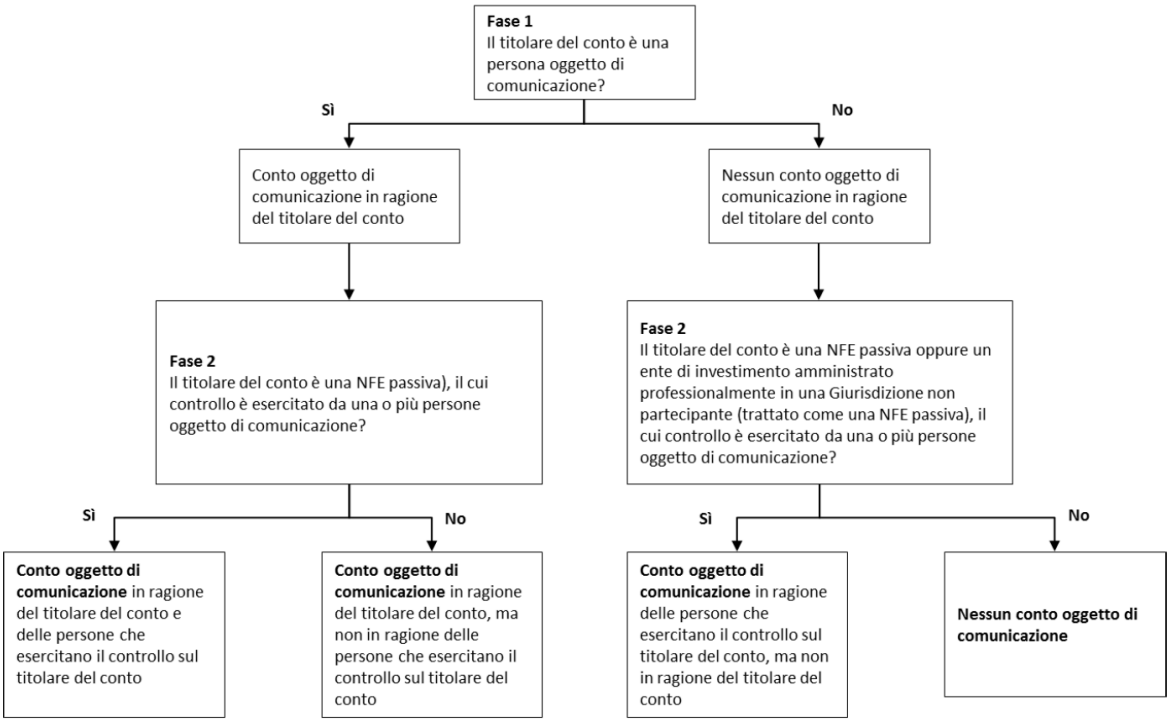

Fonte: (Direttiva AFC p. 82)

e) Oggetto di scambio

La comunicazione deve essere fatta all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in relazione ai conti oggetto di comunicazione e deve contenere le seguenti informazioni così suddivise:

- informazioni concernenti l'identificazione;
- informazioni concernenti il conto;
- informazioni concernenti le finanze.

Le informazioni da trasmettere devono riferirsi all'anno civile rilevante o a un altro adeguato periodo di rendicontazione. Lo scambio automatico di informazioni riguarda unicamente i conti finanziari, non viene infatti applicato ai dati relativi agli immobili siti all'estero.

i) Informazioni concernenti l'identificazione

Servono allo Stato partner che riceve le informazioni per identificare il titolare del conto o le persone che vi esercitano controllo, le informazioni sono le seguenti:

1) Nome
2) Data di nascita (PF)
3) Luogo di nascita*
4) Indirizzo

5) Giurisdizione di residenza fiscale
6) NIF (Codice fiscale)
7) Giurisdizione di rilascio del NIF
8) Tipo di titolare del conto (PG)

*Gli IF non sono obbligati a comunicare questa informazione secondo il diritto Svizzero.

(OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gennaio 2016, pp. 15-21)

Per le PF, l'IF svizzero tenuto a comunicazione dovrà informare l'AFC in merito al nome e al cognome del detentore del conto finanziario e la relativa data di nascita secondo il formato anno-mesi-giorni. L'identificazione dell'indirizzo gioca un ruolo cruciale, è necessario che l'IF comunichi con esattezza il luogo di residenza attuale della PF, il quale solitamente corrisponde al luogo della Giurisdizione di residenza fiscale. Tuttavia talvolta il, o i, luoghi di Giurisdizione di residenza fiscale non corrispondono all'indirizzo di residenza del detentore del conto; l'IF deve comunicare tale Giurisdizione sempreché si tratti di Giurisdizioni aventi approvato l'accordo di scambio automatico di informazioni fiscali.

Un'ulteriore informazione d'identificazione del titolare del conto oggetto di scambio è il NIF, codice fiscale per i residenti in Italia, deve essere comunicato quello del proprietario del conto finanziario o quello della persona che ne esercita il controllo. Tale informazione non è rilevate a livello svizzero in quanto non è previsto all'interno del diritto svizzero alcun obbligo di registrazione del NIF, tantomeno è obbligatorio per gli IF svizzeri informarsi in modo esplicito della Giurisdizione in cui è stato rilasciato il NIF; tuttavia attraverso gli obblighi di adeguata verifica a cui deve sottostare l'IF, verrà a conoscenza della Giurisdizione del rilascio.

Per le persone giuridiche, è necessaria l'individuazione del tipo di persona oggetto di comunicazione (Direttiva AFC pp.16-20).

ii) Informazioni concernenti il conto

Servono ad identificare il conto e l'IF presso cui tale conto è detenuto ed includono le seguenti informazioni:

1) Numero del conto, attribuito dall'IF ai fini dell'identificazione
2) Designazione dei conti oggetto di comunicazione chiusi e dei conti non documentati
3) Nome ufficiale della banca tenuta alla comunicazione
4) Indirizzo dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione
5) IDI (N. di identificazione) dell'intermediario finanziario tenuto alla comunicazione

(OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gennaio 2016, pp. 21-22)

L'IF svizzero dovrà comunicare all'AFC il numero di conto che ha attribuito a ciascun conto finanziario oggetto di comunicazione al fine della sua identificazione, qualora non fosse stato attribuito un numero di conto hanno uguale valenza il numero della relazione con il cliente o anche il codice IBAN.

Sarà necessario comunicare, ulteriormente, quei conti finanziari che sono stati chiusi nel corso dell'anno di rendicontazione, ma anche quei conti non documentati esistenti presso l'IF.

Al fine d'identificazione corretta della banca, verranno comunicate le informazioni riguardanti il nome dell'IF svizzero e i relativi indirizzi e numeri di identificazione (Direttiva AFC p. 22).

iii) Informazioni concernenti le finanze

Tali informazioni servono ad identificare le attività che si svolgono all'interno del conto finanziario oggetto di comunicazione.

1) Il saldo o il valore aggregato del conto, alla fine dell'anno civile o di un adeguato periodo di rendicontazione; nel caso in cui il conto fosse stato chiuso nel corso di tale anno, o periodo, alla data di chiusura
2) Determinati pagamenti a seconda del tipo di conto finanziario, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, o periodo, devono essere comunicati i pagamenti fino alla data di chiusura

(OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gennaio 2016, p. 22)

La comunicazione del saldo o del valore aggregato del conto ha valenza per tutti i tipi di conti finanziari oggetto di comunicazione; per quanto riguarda invece l'inoltro di informazioni riguardanti i pagamenti è necessario sapere che non è necessaria la comunicazione dei pagamenti che non siano inerenti con il conto finanziario nonostante siano soggetti a imposizione fiscale (Direttiva AFC p. 22).

Figura 6: Le informazioni che verranno scambiate - Quelle rilevanti per il fisco

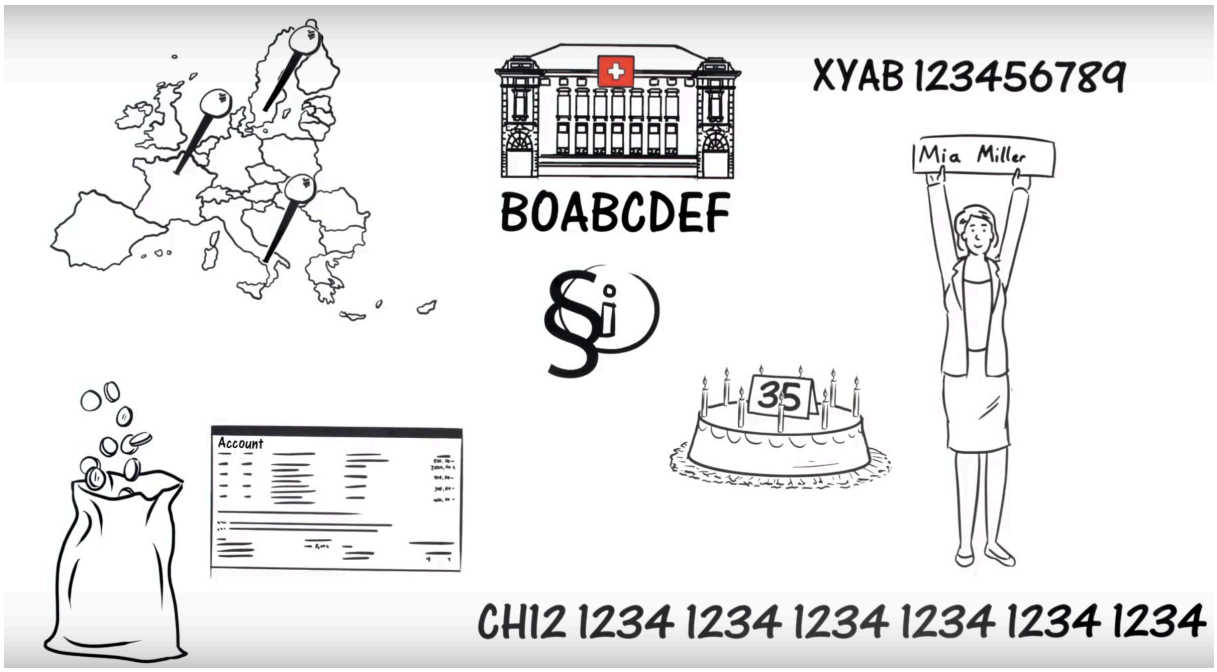

Fonte: (SwissBanking, 2014)

5) La legge sulla protezione dei dati

a) Scopo

La legge sulla protezione dei dati è stata approvata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera il 19 giugno 1992. Lo scopo della LPD è quello di proteggere la personalità e i diritti fondamentali[8] delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD).

La LPD è una legge di diritto nazionale, la protezione dei diritti fondamentali a livello internazionale viene regolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 8 C 364/10).

Tale legge sottostà a diversi principi, tra cui l'utilizzo dei dati unicamente in modo lecito e il loro trattamento in modo conforme alla buona fede[9]. Bisogna, inoltre, accertarsi che i dati siano utilizzati al solo fine indicato al momento della stipula dell'atto o dalla legge, e che le persone interessate possano riconoscere lo scopo per cui vengono impiegati tali dati (art. 4 LPD).

b) Campo d'applicazione

La LPD si applica ai dati delle persone fisiche e a quelli delle persone giuridiche senza alcuna eccezione di applicabilità (art. 2 cpv. 2 LPD). Tale legge viene applicata a qualsiasi trattamento di dati, e non solo a quelli automatizzati, per il quale si intende qualsiasi operazione relativa ai dati indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati e segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati (art. 3 cpv. 1 lett. e LPD).

Non viene, tuttavia, applicata qualora ci fossero dei procedimenti civili, penali o che richiedono assistenza giudiziaria internazionale che gravano sul soggetto; ma anche se i dati venissero utilizzati a scopo unicamente personale da una persona fisica. La LPD non trova applicazione durante i dibattiti delle Camere Federali e delle commissioni parlamentari in cui i dati non possono essere ulteriormente tutelati e protetti, ma anche all'interno di registri pubblici di diritto privato (art. 2 cpv.2 LPD).

La LPD possiede una triplice portata in relazione allo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, questo poiché interviene in diverse fasi dello scambio. In una prima fase di scambio di informazioni la LPD si applica agli IF tenuti alla comunicazione per la raccolta, selezione e comunicazione dei dati in applicazione dello SCC, dell'Accordo con l'UE e della LSAI.

In seguito, l'AFC una volta ricevute le informazioni fiscali dagli IF Svizzeri tenuti alla comunicazione sarà essa stessa soggetta alla LPD, dovrà infatti occuparsi di trattare tali dati per quanto attiene la loro ricezione, la loro trasmissione ad altre attività esterne e la loro conservazione e/o distruzione.

---

[8] "Diritti fondamentali" nella LPD intesi come la tutela di natura costituzionale all'azione e alla ingerenza dello Stato.

[9] La buona fede in senso oggettivo consiste in un canone fondamentale di correttezza, che deve ispirare la condotta delle parti nel rapporto di obbligazione reciproca (Treccani, s.d.).

Infine in veste di autorità che riceve le informazioni in modalità passiva di scambio automatico di informazioni, di cui fruisce la Svizzera, l'AFC sarà nuovamente soggetta alla LPD per il trattamento dei dati che riceverà relativi ai contribuenti svizzeri (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 437).

I dati finanziari oggetto di comunicazione rientrano nella nozione di dati personali secondo l'art. 3 lett. a LPD, motivo per cui l'AFC e gli istituti finanziari svizzeri devono sottostare agli obblighi previsti dalla Legge sulla protezione dei dati.

c) Principio di proporzionalità

Le disposizioni generali in materia di protezione dei dati prevedono il rispetto di quattro principi fondamentali riguardanti la protezione dei dati, i quali devono essere rispettati nell'ambito di scambio automatico di informazioni. Tali principi riguardano la legalità, la trasparenza, l'esattezza e la proporzionalità dei dati da scambiare, è necessario infatti che il trattamento dei dati avvenga in buona fede e che anche la limitazione della raccolta dei dati sia limitata alla finalità del trattamento e, ancora, che ci sia il consenso da parte della persona interessata.

Il principio che assume maggiore importanza è quello di proporzionalità, previsto dall'art. 4 cpv. 2 LPD. Si tratta di un principio di portata costituzionale, in virtù del quale possono essere trattati soltanto i dati che sono necessari e atti al conseguimento dell'obiettivo prefissato, le eventuali deroghe e eccezioni alla tutela dei dati personali devono essere limitate allo stretto necessario.

Ad esempio, nel caso specifico, come riferito da Francesco Trezzini, è possibile limitare lo scambio di informazioni automatico, secondo il principio di proporzionalità, alla trasmissione dei dei conti non compliant (ovvero quelli non dichiarati fiscalmente), o se trasmessi dimostrare che non era possibile fare altrimenti (Centro di competenze tributarie SUPSI, 2017).

Il principio di proporzionalità si declina dunque in una regola che ha per fine quello di evitare l'utilizzo in base alla LSAI dei dati superflui e il loro contenimento allo stretto necessario, l'IF svizzero dovrà dunque limitarsi al raccoglimento di quelle informazioni esclusivamente necessarie allo scopo.

d) Art. 6 e 19 LSAI

L'art. 6, insieme all'art. 19, LSAI prevede un breve accenno alla LPD; esso costituisce una norma di competenza interna che conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere con gli altri Stati accordi sulla protezione dei dati (art. 2 par. 1 MAAT).

Sono previsti degli accordi specifici attraverso i quali la parte che fornisce informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che l'altra parte dovrà rispettare. Tali accordi saranno necessari quando la Svizzera applicherà bilateralmente l'Accordo SAI con Giurisdizioni che non garantiscono una tutela adeguata dei dati, e con quegli Stati che non non sono parte della Convenzione MAAT e non garantiscono un livello adeguato di protezione.

A tal fine, l'IFPDT ha allestito una lista di Paesi (si veda allegato 3) con cui sarà necessario concludere specifici accordi in termini di protezione dei dati (AFC - Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), 2017).

Come specificato dal sig. Trezzini, durante il suo intervento *"Le competenze del giudice civile in materia di scambio automatico di informazioni*" alla conferenza SUPSI, un esempio di mancata legislazione che assicuri una protezione adeguata dei dati finanziari sono gli Stati Uniti d'America con cui saranno, quindi, necessarie queste tutele accresciute in ambito transfrontaliero di scambio automatico di informazioni.

L'articolo 19, nello specifico, riguarda i compiti dell'AFC; le persone oggetto di comunicazione possiedono dei diritti sanciti all'interno della LPD e nei confronti dell'AFC possono far valere il diritto d'accesso alle informazioni secondo l'art. 8 LPD e richiedere che i dati non corretti per via di errori di trasmissione vengano corretti e rettificati. A detta del sig. Trezzini, qualora l'IF non rispettasse il diritto d'accesso del cliente e non informasse in modo chiaro ed esaustivo il cliente sullo scopo e le basi giuridiche del trattamento dati, di quali categorie di dati verranno trattate e i destinatari di tali informazioni fiscali, allora il titolare del conto finanziario potrà avvalersi di un processo giudiziario civile sia a livello svizzero che Europeo con ricorso ad un giudice civile (Centro di competenze tributarie SUPSI, 2017).

Come specificato da Giovanni Molo all'interno del commentario "Lo scambio automatico di informazioni fiscali" l'articolo presenta al suo interno delle discrepanze riguardanti il cpv.1 e cpv.2, infatti se nel primo capoverso la legge lascia aperta ogni possibilità da parte dei soggetti oggetto di comunicazione a opporsi allo scambio automatico di informazioni nei confronti dell'IF per ragioni di tutela alla personalità, il secondo capoverso invece contrae le possibilità dei titolari dei conti finanziari soggetti a comunicazione di accedere all'assistenza amministrativa.

6) Implementazione degli IF Svizzeri

a) Implementazione LSAI

Secondo lo SCC, un ente è considerato un istituto finanziario se è qualificato come istituto di deposito, istituto di custodia, ente di investimento o impresa di assicurazione specificata.

Nello specifico l'espressione di IF tenuto alla comunicazione indica un ente di una giurisdizione, appartenente a una delle quattro categorie sopra elencate, che non sia un IF non tenuto alla comunicazione (cfr. sezione VIII parte A punto 1 SCC).

È importante determinare dal punto di vista della giurisdizione di residenza quali sono gli enti qualificati come IF al fine di scambio automatico di informazioni, affinché tali enti possano essere vincolati agli obblighi di identificazione e di comunicazione (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Gennaio 2016, pp. 42-43).

Nel caso della Svizzera, la LSAI considera IF quegli istituti che sono assoggettati all'imposta in Svizzera (art. 5 cpv. 1 LSAI), solitamente tali istituti vengono costituiti in Svizzera, ma possono anche essere situati in paesi esteri ma con direzione operativa in Svizzera e sede giuridica[10] (ma non fiscale) in uno Stato estero.

i) Obblighi

Gli IF svizzeri sono tenuti a rispettare obblighi specifici in relazione allo scambio automatico di informazioni, tali obblighi sono descritti e concretizzati dalla Direttiva AFC del 17 gennaio 2017 sullo Standard comune di comunicazione di informazioni.

In particolare ai sensi dello SCC, gli obblighi degli IF svizzeri tenuti alla comunicazione seguono i seguenti punti:

- Iscrizione all'AFC
- Adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione
- Obbligo di informazione nei confronti dei clienti
- Comunicazione all'AFC delle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione

(Direttiva AFC p. 15)

Il primo obbligo è quello di iscrizione spontanea degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione all'AFC. Per adempiere a tale obbligo, dapprima, l'IF situato su territorio svizzero deve assicurarsi, attraverso un'azione di atto esecutivo "self-executing", di essere considerato IF svizzero tenuto a comunicazione basandosi sugli accordi di scambio automatico. La notifica dell'IF all'AFC avviene in modo spontaneo tramite registrazione standardizzata regolata dall'art. 13 cpv.2 LSAI, senza previa richiesta dell'autorità.

[10] Sede giuridica s'intende la sede indicata all'atto costitutivo (Treccani, s.d.).

L'AFC a sua volta iscriverà l'IF svizzero nel suo registro, in cui sono contenuti tutti gli istituti finanziari svizzeri tenuti a comunicazione. In caso di non adempimento da parte dell'IF all'obbligo di iscrizione spontanea, esso verrà gravato da una sanzione penale secondo l'art. 32 LSAI, senza possibilità di avvalersi dell'insaputa giuridica di tale obbligo (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, pp. 482-488).

Il secondo obbligo riguarda l'adeguata verifica ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione. L'IF è chiamato ad effettuare una distinzione a seconda che si tratti di conti di persone fisiche e di enti, ma anche se la tipologia del conto è preesistente o nuova. L'adeguata verifica si concretizza nell'obbligo dell'istituto finanziario svizzero di procurarsi un'autocertificazione da parte del cliente e di accertarsi che tale autocertificazione sia veritiera; in caso contrario qualora la banca avesse ragione di credere che le informazioni fornite dal cliente non siano esatte, avrà l'obbligo di effettuare delle verifiche di plausibilità (Direttiva AFC pp. 127-129).

Un importante obbligo consiste nell'informazione diretta da parte dell'IF nei confronti dei clienti titolari di conti oggetto di comunicazione. L'istituto finanziario è obbligato ad informare i clienti con cui possiede, o sta intraprendendo, una relazione bancaria in merito all'accordo di scambio automatico di informazioni e al suo funzionamento. Più nello specifico, il cliente deve essere informato in merito a quali sono le informazioni che verranno scambiate, quali sono gli Stati partner a cui verranno inoltrati i dati fiscali raccolti, l'utilizzo che ne verrà fatto e di importante rilevanza quali sono i diritti che spettano a tutti i clienti oggetto di comunicazione secondo la Legge sullo scambio automatico di informazioni e secondo la Legge sulla protezione dei dati. L'obbligo di informazione previsto per legge si limita ad un'unica volta, tuttavia l'IF può decidere di informare i clienti con cadenza annuale (Direttiva AFC pp.171-172).

L'ultimo obbligo a cui deve sottostare l'istituto finanziario è quello di comunicazione all'AFC delle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione. L'IF ha l'obbligo nei confronti dell'AFC di collaborare e fornire tutte le informazioni che le sono necessarie per l'esatta attuazione dello standard globale di scambio automatico di informazioni fiscali (SCC) e delle leggi che sono ad essa correlate. La ragione di tale obbligo riguarda il compito principale di verifica dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale controlla tutti i documenti che le sono stati inoltrati dall'istituto finanziario svizzero e ne richiede di ulteriori se necessario (Direttiva AFC p.173).

ii) Scadenze da rispettare

Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l'IF è chiamato ad iscriversi al più tardi entro il termine dell'anno civile in cui è diventato istituto finanziario svizzero soggetto a comunicazione. Per quanto concerne, invece, l'annullamento dell'iscrizione all'AFC, l'IF tenuto alla comunicazione potrà annullarla al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui la sua qualità di istituto finanziario soggetto a comunicazione cessa di esistere (art. 31 cpv. 1 e 2 OSAIn).

In merito all'obbligo di adeguata verifica cui deve sottostare l'IF tenuto a comunicazione, il termine prestabilito è di due anni civili dall'apertura del nuovo conto oggetto di scambio per disporre del numero d'identificazione fiscale del titolare del conto, per le persone fisiche, o

STUDENTSUPSI

della persona che esercita il controllo sull'ente, per le persone giuridiche (art. 27 cpv. 2 OSAIn). In caso di cambiamento delle circostanze, l'IF svizzero può esigere il ricevimento della nuova autocertificazione entro 90 giorni (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 475).

L'inoltro di informazioni da parte dell'IF al cliente titolare del conto oggetto di comunicazione deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno in cui avverrà la prima trasmissione dei dati fiscali con gli Stati partner, nel caso specifico della Svizzera tutte le informazioni dovranno essere inviate in modo diretto ai clienti entro il 31 gennaio 2017 (Direttiva AFC p.172).

Per quanto riguarda l'ultimo obbligo previsto dalla Direttiva dell'AFC del 17 gennaio 2017, non vi è un termine specifico entro cui l'IF è obbligato a inoltrare le informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione. La Direttiva, infatti, prevede la messa a disposizione dei documenti all'AFC "in tempo utile", gli scadenziari sono quindi a discrezione dell'istituto finanziario (Direttiva AFC p.173).

b) Implementazione LPD

L'intermediario finanziario svizzero tenuto alla comunicazione si troverà confrontato con esigenze opposte e discordanti, da una parte vi è l'obbligo di implementare la Legge sullo scambio automatico di informazioni fiscali e dall'altra l'obbligo di sottostare alla Legge nazionale sulla protezione dei dati.

Gli IF soggetti a comunicazione, e con essi anche l'AFC, sono considerati dei detentori di un insieme di dati dati, e per tale motivo sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dalla LPD secondo l'art. 3 lett. i LPD.

L'istituto bancario dovrà, quindi, far fronte al dovere di comunicare i dati personali dei propri clienti solo se necessario e alla corretta applicazione della normativa internazionale conformemente alla LPD.

In relazione alle informazioni che l'IF raccoglie e trasmette alle autorità competenti degli Stati partner, è fondamentale che i clienti oggetto di comunicazione conoscano e siano a conoscenza dei propri diritti sanciti all'interno della Legge sulla protezione dei dati. A tal proposito, le persone in questione potranno far valere il loro diritto d'accesso nei confronti dell'AFC, e potranno esigere che vengano rettificati quei dati errati causati da errori di trasmissione (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 438).

7) Tensioni in ambito di privacy tra SAI e LPD

Qualora nel processo di scambio automatico di informazioni fiscali tra giurisdizioni partecipanti[11], uno Stato contravvenisse ai principi di riservatezza e di protezione dei dati, nel caso della Svizzera espressi dalla Legge sulla protezione dei dati, quest'ultima dovrà notificarlo nell'immediato al Segretario dell'Organo di Coordinamento (sez. 5 par. 2 MCAA).

Nel caso di grave violazione dell'accordo di confidenzialità, la Svizzera potrebbe sospendere temporaneamente lo scambio delle informazioni fino a quando non verranno ristabilite le garanzie della tutela della LPD (Vorpe & Molo, 2015, p. 651).

A detta di quanto espresso sopra, la portata della LPD nell'ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali, pur giocando un ruolo fondamentale, non è stata oggetto di approfondimenti e chiarimenti particolari in sede legislativa. È necessario assicurarsi e verificare che lo Stato partner con cui vengono scambiate automaticamente le informazioni rispetti la legge sulla protezione dei dati LPD e che vi sia un *level playing field*, ovvero una parità di strumenti tra centri finanziari affinché si verifichi reciprocità effettiva (Vorpe & Molo, 2015, p. 662).

Come mostrato da Giovanni Molo all'interno del commentario sullo scambio automatico di informazioni non vi sono, infatti, disposizioni generali in merito a questa legislazione all'interno della Legge sulla protezione dei dati, tantomeno nel Messaggio SAI a cura del Consiglio federale (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 434).

Il tema della protezione dei dati, secondo il Garante Europeo per la protezione dei dati personali (GEPD) [12], è stato trascurato e accantonato; egli ha infatti osservato in un rapporto denominato: *"Opinion of the EDPS on the EU-Switzerland agreement on the automatic exchange of tax information"* la non implementazione delle salvaguardie basilari in materia di protezione dei dati nell'Accordo con l'UE.

Il garante europeo ha espresso delle critiche in merito alla conciliabilità dei principi di *"basic data protection safeguards"* con il regime di scambio automatico di informazioni introdotto dall'Accordo con l'UE (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 434).

L'EDPS ha evidenziato che l'articolo 6 dell'Accordo dovrebbe subire alcuni accorgimenti e cambiamenti in termini di salvaguardia dei dati, tra cui l'effettuare lo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali unicamente in caso di effettivo rischio di evasione fiscale, limitare lo scopo dell'elaborazione dei dati al perseguimento di un obiettivo politico legittimo impedendo l'utilizzo a scopi aggiuntivi senza previa informazione dei soggetti interessati.

[11] Le giurisdizioni partecipanti sono, secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI, gli Stati o i territori con cui la Svizzera ha concordato lo scambio automatico di informazioni.

[12] È un'autorità di sorveglianza indipendente il cui obiettivo primario è garantire che le istituzioni e gli organi dell'UE rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati in sede di trattamento dei dati personali e di elaborazione di nuove politiche.

Viene inoltre richiesto, dal Garante Europeo per la protezione dei dati, che vi sia una corretta informazione sia degli interessati riguardo allo scopo e alle modalità di elaborazione dei loro dati finanziari, sia dei destinatari a cui verranno consegnati tali dati; ma anche che vi siano delle norme esplicite di protezione dei dati da rispettare dalle autorità private e pubbliche che si occupano della raccolta dei dati fiscali e del loro scambio.

Infine, prevedere un periodo di conservazione definito applicabile alle informazioni fiscali scambiate e una volta che tali informazioni non saranno più necessarie allo scopo di contrastare l'evasione fiscale provvedere alla loro cancellazione (EDPS - European Data Protection Supervisor, 2015, p. 2).

Gli standard internazionali stanno, tuttavia, assumendo sempre in misura maggiore un importante ruolo decisionale in merito alla divulgazione di dati alle autorità fiscali. Ci si domanda dunque in quale misura sia lo scambio automatico di informazioni fiscali transfrontaliero compatibile con la legge sulla protezione dei dati dei titolari esteri di conti finanziari in territorio elvetico (SwissBanking, 2017).

8) Caso pratico aziendale

a) Organizzazione aziendale bancaria

Gli istituti finanziari, vivendo in un contesto globale in costante cambiamento, sono chiamati ad applicare un numero sempre maggiore di disposizioni normative e ad adeguarvici la propria organizzazione aziendale in termini di struttura, personale, costi, processi e sistemi informativi.

Figura 7: Introduzione nuova normativa all'interno di un Istituto Finanziario

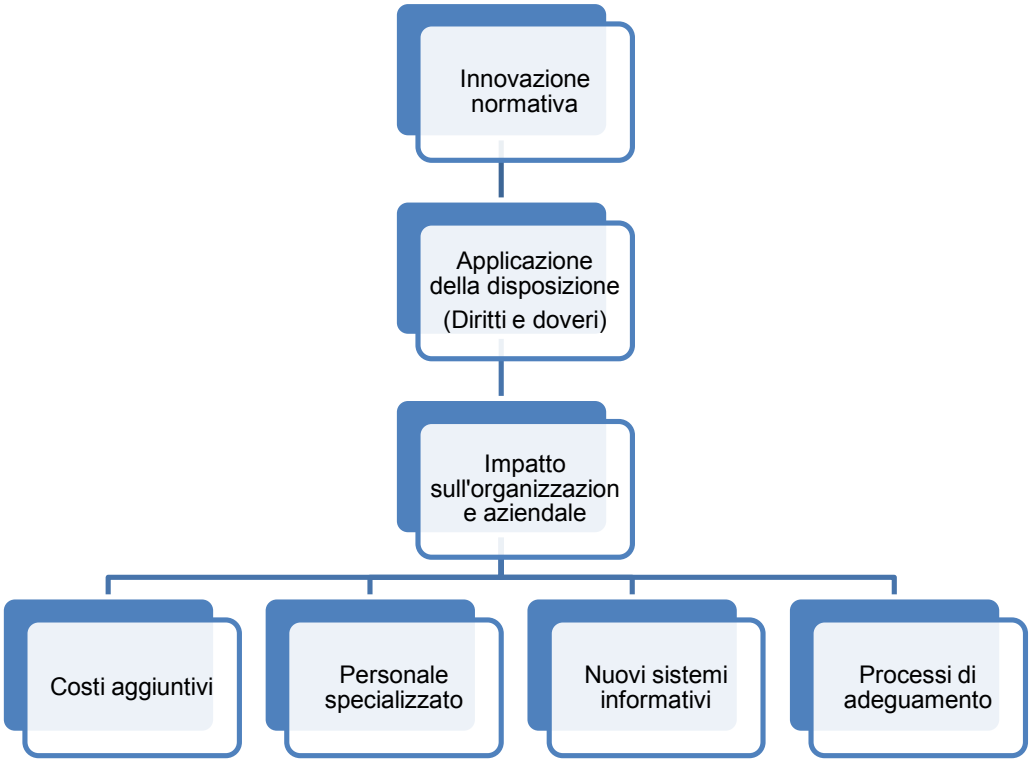

Fonte: Rielaborazione dell'autore (Mereu, 2008, p. 7).

Con l'introduzione di una nuova normativa, la banca dovrà dapprima svolgere delle attività preliminari che consistono nella raccolta di documentazione inerente tale normativa e l'individuazione dei campi interni di applicazione.

La fase di attuazione della nuova normativa si traduce in innovazione, la quale comporta cambiamenti all'interno della struttura aziendale dell'istituto finanziario. I principali impatti sulla struttura organizzativa aziendale delle banche riguardano i costi supplementari dovuti all'introduzione di nuove attività e alle modifiche di processi, inoltre sarà necessario introdurre nuove figure professionali e adeguare il sistema normativo interno già esistente (es. nuovi Regolamenti e circolari) (Mereu, 2008).

Data la maggiore consapevolezza dei dipendenti e della richiesta di processi sempre più efficaci ed efficiente dei processi agli IF con l'introduzione dello Scambio automatico di informazioni fiscali, potrebbe risultare utile per un IF istituire un modello di servizio condiviso centralizzato e centrale attraverso cui effettuare dei test di correttezza dei dati e aumentare l'efficienza della loro elaborazione.

Con l'avvento della nuova normativa di scambio automatico di informazioni, gli IF svizzeri soggetti a comunicazione saranno tenuti a prevedere un modello operativo di conformità da pianificare nei tempi necessari alla sua attuazione e prima dell'implementazione dello scambio, comprese le relative sfide tecniche e regolamentari che esso comporta (BearingPoint, 2017, p. 8).

b) Nuovi processi per gli IF

L'adeguamento della Svizzera al nuovo standard ha apportato numerevoli cambiamenti all'interno degli istituti finanziari, tali mutamenti riguardano le seguenti aree:

- Istituzioni finanziarie, il CRS estende l'ambito delle istituzioni finanziarie interessate;
- Prodotti finanziari, il CRS estende il campo d'applicazione sui prodotti finanziari interessati;
- Segnalazione, il CRS estende la portata del reddito di capitale dichiarabile;
- Due diligence[13], il CRS richiede maggiori competenze nel settore del due diligence.

L'attività di dovuta diligenza, "due diligence", consiste nell'attività bancaria di investigazione e approfondimento dei dati in relazione a un oggetto; nel caso dello scambio automatico di informazioni tale attività viene suddivisa per le PF (ma anche per quelle giuridiche) tra clienti nuovi e già esistenti.

Figura 8: Processi di due diligence

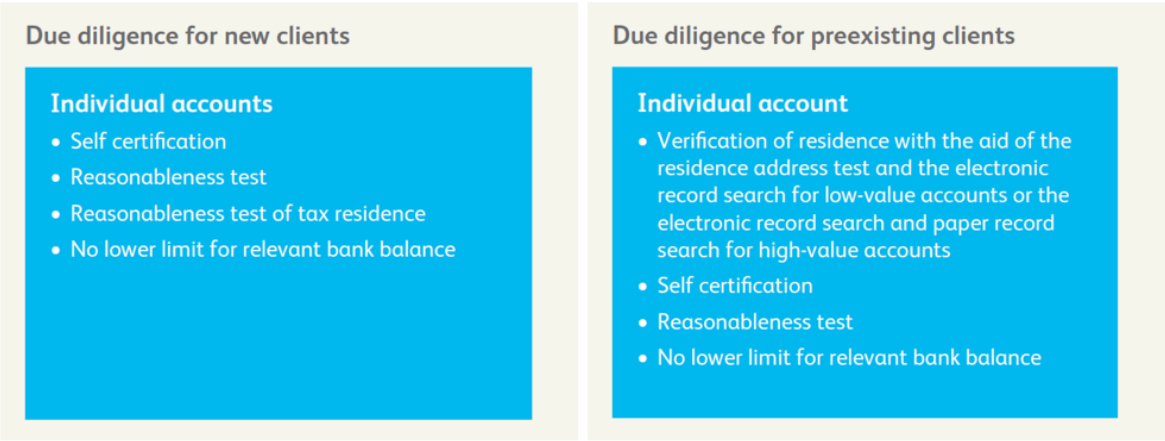

Fonte: (BearingPoint, 2017, p. 6)

L'immagine mostra come nel caso di nuovi clienti che desiderano aprire un conto finanziario presso l'IF tenuto a comunicazione, è necessario durante la fase di apertura del nuovo individuare attraverso un'autodichiarazione e, un test dell'istituto che comprovi la veridicità di quanto detto, chi sarà il soggetto detentore del controllo e la sua residenza fiscale. Per quanto riguarda, invece, i conti finanziari delle PF già esistenti all'interno dell'IF vengono distinti due

[13] Con il termine Due diligence si intende l'attività di investigazione che ha lo scopo di raccolta e verifica delle informazioni per la valutazione di una azienda (Cambridge, s.d.).

tipologie di conti, quelli di alto valore da quelli di basso valore, a cui verrà richiesta un'autocertificazione riguardo il titolare del conto con relativo accertamento da parte della banca.

Ciò che è cruciale, in particolare, per l'IF svizzero è l'individuazione della residenza del cliente nuovo, o esistente, che sia. I requisiti di due diligence sono oggi maggiormente elevati rispetto a quelli esistenti prima dello Standard; l'istituto finanziario dovrà infatti applicare il principio della residenza fiscale assumendo maggiori competenze in materia di KYC[14].

Occorre precisare quale azione apporta il maggior costo per gli istituti finanziari svizzeri, è infatti l'introduzione, e non l'attivazione, del processo di scambio automatico di informazioni ad implicare i maggiori oneri per le banche svizzere.

Per processo di introduzione si intende l'entrata in vigore del MAAT, dell'Accordo SAI e della LSAI, esso richiede dei provvedimenti di attuazione organizzativa e tecnica, oltre che l'assunzione del nuovo personale necessario.

Alla luce del dicembre 2016 non erano ancora presenti dei dati esatti di livello tecnico che indicassero quantitativamente l'importo che avrebbe dovuto investire un'IF per il processo di introduzione (Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera, 2016). Tuttavia Patrick Odier, presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, disse che l'implementazione dello Scambio Automatico di Informazioni sarebbe costato dai 500 ai 800 milioni di CHF per gli istituti finanziari svizzeri, di cui molti milioni saranno spesi per le risorse umane necessarie e altrettanti milioni utilizzati per le nuove tecnologie informative (BearingPoint, 2017).

c) Banca XY

Come caso pratico aziendale, per lo studio dei cambiamenti strutturali che avvengono all'interno delle banche svizzere e per conoscere il reale funzionamento di questa nuova normativa, è stata analizzata la banca XY[15], un colosso bancario di livello svizzero considerato istituto finanziario "too big to fail"[16]. Dallo studio di questa grande banca sono emersi diversi importanti aspetti inerenti l'introduzione della nuova normativa di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.

[14] KYC è l'acronimo di Know Your Customer, si tratta di un dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela.

[15] La grande banca e l'intervistato hanno richiesto di rimanere nell'anonimato per questioni di confidenzialità di dati sensibili.

[16] L'espressione «to big to fail» enuncia il principio secondo cui uno Stato non può lasciar fallire un'impresa in crisi in quanto le prestazioni fornite da questa impresa sono irrinunciabili per l'economia e non possono essere assunte a breve termine da altri partecipanti al mercato (Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera, 2011).

Il nuovo standard di scambio automatico di informazioni costituisce una novità nel settore interno alla banca chiamato due diligence, il quale si occupa di raccogliere le informazioni per la valutazione dell'azienda.

Come sostenuto da Alberto Petruzzella alla conferenza pubblica SUPSI sullo scambio automatico di informazioni fiscali e dall'interlocutore Mario Rossi responsabile Wealth Planning presso la banca XY, l'adeguamento della Svizzera allo standard ha procurato per gli istituti finanziari un cambiamento di paradigma.

Il compito principale della banca XY è rappresentato dall'individuazione della residenza fiscale dei propri clienti, sia quelli già esistenti che i nuovi clienti, ciò è fondamentale per la banca in quanto permette di suddividere i clienti soggetti a scambio automatico di informazioni i quali possiedono residenza in uno Stato estero, da quelli che invece hanno residenza in Svizzera e che quindi non sono soggetti a scambio automatico. A tale scopo, le banche possiedono degli strumenti e degli indizi che permettono di individuare con esattezza la veridicità di ciò che viene comunicato dal cliente, ma anche di capire se ci sono stati dei cambiamenti di residenza non comunicati (si veda allegato 3).

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico la banca XY, come tutti gli altri istituti finanziari svizzeri, ha dunque l'obiettivo di essere compliant[17] alla legge vigente in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (LSAI) e si occupa di assicurarsi che tutti i suoi clienti siano informati in modo adeguato e che siano conformi con le imposizioni fiscali vigenti nel proprio Stato di residenza.

Per quanto riguarda l'aspetto aziendale, invece, l'introduzione della nuova normativa apporta numerose nuove responsabilità per la banca XY e per gli altri IF svizzeri soggetti a comunicazione, le quali sono chiamate ad effettuare grandi investimenti in termini di formazione del personale, di assunzione e di nuovi sistemi informatici, tali costi non potranno essere colmati dalle spese bancarie supportate dai clienti e tantomeno dallo Stato svizzero; si tratta dunque di costi aggiuntivi necessari a fini di compliance da dover sostenere a livello bancario interno (Centro di competenze tributarie SUPSI, 2017)[18]. Per ragioni di privacy della banca XY, non è dato sapere i dati esatti dei costi elencati per l'implementazione della normativa e il numero di assunzioni effettuate per il funzionamento, trattasi di dati interni protetti dal segreto professionale.

Il processo di scambio automatico di informazioni rappresenta per il grande istituto finanziario svizzero un processo che perdura nel tempo con cadenza regolare e che non cessa una volta completato, esso inizia ancor prima che venga aperto un nuovo conto e termina anche dopo la chiusura della relazione bancaria.

[17] Compliant per indicare conformità.
[18] Intervento a cura di Alberto Petruzzella "Le opportunità e i rischi per la piazza finanziaria ticinese con l'avvento dello scambio automatico".

9) Interpretazioni e raccomandazioni

a) Proposta di azione per gli IF svizzeri

La Svizzera con l'adozione dello standard sullo scambio automatico di informazioni fiscali ha ceduto alle pressioni della comunità internazionale, gli istituti finanziari svizzeri dal canto loro per far fronte a questa innovazione normativa sono chiamati a creare un modello di business adatto che perduri nel futuro.

È risaputo che la piazza finanziaria Svizzera ha le capacità di adeguarsi ai cambiamenti e di emergere, questo grazie alla professionalità e alla qualità dei prodotti finanziari che le banche svizzere offrono ai propri cittadini e ai clienti esteri, determinando il suo successo a livello mondiale.

Tuttavia nella situazione attuale, si raccomanda agli istituti finanziari operanti su territorio svizzero di prestare maggiore accorgimento nel rispettare ed adempiere in modo adeguato all'obbligo di informazione previsto dalla Direttiva AFC del 17 gennaio 2017, sullo standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. In particolar modo è fondamentale che l'IF rispetti in modo esaustivo tale obbligo nei confronti della clientela estera che richiede informazioni più dettagliate in merito alla procedura e all'oggetto di comunicazione.

Ad oggi le grandi banche adempiono in diversi modi a questo obbligo, oltre che all'informazione diretta al cliente un buon metodo d'informazione è l'invio di fact sheet[19] appositi per quei clienti esteri che richiedono informazioni specifiche, al loro interno sono contenute tutte le informazioni ritenute fondamentali e i diritti relativi alla LPD che spettano ai clienti (si veda allegato 6); è quindi consigliata a tutti gli IF svizzeri l'adozione dei più ragguardevoli metodi di informazione per i propri clienti.

Ciò che in maggior misura l'IF svizzero deve curare internamente è il processo di raccoglimento dei dati fiscali e l'assicurazione al cliente estero, con cui possiede una relazione bancaria, che tali dati sensibili siano visibili unicamente ad una cerchia ristretta di personale operante al suo interno. È dunque necessario che gli istituti bancari si adoperino per installare un sistema interno di raccoglimento di informazioni visibile unicamente a pochi soggetti, e che risulti il più discreto possibile.

In conclusione, è auspicabile che tutte le banche svizzere soggette a comunicazione utilizzino i dati raccolti al solo fine di comunicazione e che assicurino completa garanzia della privacy del cliente estero.

[19] Per fact sheet si intende una comunicazione essenziale e sintetica, volta ad illustrare ad un pubblico non specialistico un determinato servizio o una specifica informazione. Ciascun "foglio di dati" contiene le informazioni essenziali rispetto allo specifico argomento che esamina.

b) Riflessione personale

La Svizzera ad oggi ha stretto accordi multilaterali di scambio automatico di informazioni fiscali con 28 paesi membri dell'Unione Europea con in aggiunta Gibilterra, e tramite il modello OCSE con altri 9 Stati.

Le domande che tutti ci poniamo in questi mesi, che precedono la prima trasmissione dei dati, riguardano l'intenzione di stringere ulteriori accordi bilaterali con altri 41 Stati con cui la Svizzera non possiede neanche un Tax Information Exchange Agreement (TIEA) ratificato, ma anche in quale misura i dati inoltrati agli Stati sono al sicuro e privi del rischio che non vengano utilizzati per altri fini se non fiscali.

Più in particolare, occorre effettuare accurate e approfondite analisi per ogni Stato con cui si è concluso o si intende concludere l'accordo per stabilire in quale misura i dati trasmessi verranno tenuti al sicuro e utilizzati unicamente ai fini fiscali per garantire il rispetto della LPD. Come detto dal Garante Europeo per la Privacy, trattasi di dati sensibili e privati che non devono in alcun modo essere resi pubblici o utilizzati per altri scopi oltre a quelli stabiliti per legge.

È di principio escluso che l'AFC, o un IF svizzero tenuto a comunicazione, comunichino in maniera automatica dei dati fiscali a Giurisdizioni che non assicurino il rispetto della protezione dei dati (Lo scambio automatico di informazioni fiscali, 2017, p. 445). A tal proposito, oltre all'accurata consultazione della lista elaborata dall'IFPDT dei paesi con cui è auspicabile effettuare accordi specifici in materia di protezione dei dati, si potrebbe ritenere maggiormente a rischio e, con conseguente necessità di maggiore accortezza, quei paesi in cui è presente un alto livello di corruzione nel settore della politica ed in quello pubblico. Infatti per questi Stati sarebbe probabile, in misura maggiore, che i dati inoltrati con lo scambio automatico di informazioni una volta ricevuti vengano utilizzati per altri motivi non inerenti alla fiscalità.

È possibile consultare il sito internet del Transparency International su cui viene indicato Stato per Stato il rank[20] di percezione di corruzione, per effettuare una ricerca approfondita.

Effettuando tale consultazione, non ci si preoccupa di quegli Stati come la Germania o lo Svezia, con cui la Svizzera ha firmato l'accordo, che risultano possedere dei rank più elevati ad indicare alti standard di integrità dei funzionari pubblici e i bassi livelli di situazioni di estorsioni o corruzioni; ma al contrario ci si preoccupa di Stati come l'Ungheria o la Grecia che registrano alti livelli di corruzione con la conseguente violazione dei diritti umani a discapito dello sviluppo sostenibile (Transparency International, 2017).

[20] Rank in italiano rango indica l'indice.

Figura 9: Rank Stati secondo Transparency International

2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
1	Denmark	90	91	92	91	90	Europe and Central Asia
1	New Zealand	90	91	91	91	90	Asia Pacific
3	Finland	89	90	89	89	90	Europe and Central Asia
4	Sweden	88	89	87	89	88	Europe and Central Asia
5	Switzerland	86	86	86	85	86	Europe and Central Asia
6	Norway	85	88	86	86	85	Europe and Central Asia
7	Singapore	84	85	84	86	87	Asia Pacific
8	Netherlands	83	84	83	83	84	Europe and Central Asia
9	Canada	82	83	81	81	84	Americas
10	Germany	81	81	79	78	79	Europe and Central Asia
2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
55	Malaysia	49	50	52	50	49	Asia Pacific
57	Hungary	48	51	54	54	55	Europe and Central Asia
57	Jordan	48	53	49	45	48	Middle East and North Africa
57	Romania	48	46	43	43	44	Europe and Central Asia
60	Cuba	47	47	46	46	48	Americas
60	Italy	47	44	43	43	42	Europe and Central Asia
62	Sao Tome and Principe	46	42	42	42	42	Sub Saharan Africa
62	Saudi Arabia	46	52	49	46	44	Middle East and North Africa
64	Montenegro	45	44	42	44	41	Europe and Central Asia
64	Oman	45	45	45	47	47	Middle East and North Africa
64	Senegal	45	44	43	41	36	Sub Saharan Africa
64	South Africa	45	44	44	42	43	Sub Saharan Africa
64	Suriname	45	36	36	36	37	Americas
69	Greece	44	46	43	40	36	Europe and Central Asia
70	Bahrain	43	51	49	48	51	Middle East and North Africa

Fonte: (Transparency International, 2017)

Se, invece, prendiamo in considerazione degli avvenimenti storici come l'episodio avvenuto in Italia, un paese a noi vicino con il quale la Svizzera ha firmato l'accordo di scambio automatico di informazioni, in cui il 30 aprile del 2008 il vice ministro dell'Economia Vincenzo Visco pubblicò sul sito dell'Agenzia delle Entrate, rendendo visibile al mondo intero, tutte le dichiarazioni dei redditi del 2005 dei contribuenti Italiani senza aver ricevuto l'approvazione da parte del Garante per la Privacy violando le norme che regolano la protezione dei dati personali, ci domandiamo ancor di più:

"L'implementazione della legge sullo scambio automatico di informazioni è in linea con la legge sulla protezione dei dati, e quanto si è sicuri che i dati trasmessi rimangano fini all'obiettivo preposto?"

La risposta a tale domanda è ancora incerta e, si attende perciò la prima trasmissione di informazioni e con essa anche il primo caso di utilizzo non conforme dei dati ottenuti e le conseguenze che ne deriveranno.

Soltanto il tempo darà le risposte.

10) Bibliografia

AFC - Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). (2017, Janvier 12). Etat de la protection des données dan le monde.

BearingPoint. (2017, giugno 5). *New Withe Paper: Automatic Exchange of Information (AEoI).* Tratto da BearingPoint: http://www.bearingpointabs.com/en/news/4020/

Cambridge. (s.d.). *Dizionario*. Tratto da http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/due-diligence

Centro di competenze tributarie SUPSI. (2017, settembre 5). Conferenza pubblica SUPSI: Lo scambio automatico di informazioni fiscali. *Lo scambio automatico di informazioni fiscali*. Manno, Ticino, Svizzera: SUPSI.

- Intervento: *"Le opportunità e i rischi per la piazza finanziaria ticinese con l'avvento dello scambio automatico"* a cura di Alberto Petruzzella;
- Intervento: *"Lo stato dei lavori in materia di scambio automatico: 41 nuovi Stati pronti a ricevere le informazioni dal 2019" a cura di* Peter R. Altenbuger;
- Intervento: *"Le competenze del giudice civile in materia di scambio automatico di informazioni"* a cura di Francesco Trezzini;
- Intervento: *"La trasmissione automatica delle informazioni sui contribuenti svizzeri alle autorità fiscali cantonali e lo strumento dell'amnistia fiscale"* a cura di Marco Bernasconi.

Confederazione Svizzera. (2017, Marzo). *Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari*.

DFF Confederazione Svizzera. (2011, aprile). *Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario («too big to fail»)*. Tratto da admin.ch: https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/.../Domande%20e%20risposte%20TBTF.pdf

Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera. (2016). *Rapporto esplicativo concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.*

Dipartimento federale delle finanze DFF Confederazione Svizzera. (2017, luglio). *Lo scambio automatico di informazioni*. Tratto da admin.ch: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/scambio-automatico-di-informazioni/fb-AIA.html

EDPS - European Data Protection Supervisor. (2015). *Opinion of the EDPS on the EU-Switzerland agreement on the automatic exchange of tax information.* Opinion 2/2015.

Fiechter, J. R. (2010). Exchange of Tax Information: The end of banking secrecy in Switzerland and Singapore? *International Tax Journal* .

FINMA. (2017). *La FINMA a tutto tondo*. Tratto da FINMA: https://www.finma.ch/it/finma/la-finma-a-tutto-tondo/

Galimberti, A. (2017, Gennaio 5). *Il sole 24 ore.* Tratto da http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-01-04/fisco-scambio-dati-senza-piu-frontiere-222319.shtml?uuid=ADps3IQC&refresh_ce=1

KPMG. (2017). *AEOI*. Tratto da KPMG: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/ch-aeoi-map-en.pdf

Mereu, C. (2008, ottbre 15). Il ruolo della Funzione Organizzazione nelle innnovazioni normative. Milano, Milano, Italia.

Molo, G., Schlichting, L., & Vorpe, S. (2017). *Lo scambio automatico di informazioni fiscali* (Vol. 13). Manno: SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

- Capitolo IV Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI), *Sezione 1* a cura di Curzio Toffoli;
- Capitolo IV Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI), *Art. 6 LSAI: Accordi sulla protezione dei dati* a cura di Giovanni Molo;
- Capitolo IV Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI), *Art. 10 LSAI: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione* a cura di Lars Schlichting;
- Capitolo IV Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI), *Art. 11 LSAI: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica* a cura di Lars Schlichting;
- Capitolo IV Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI), *Sezione 3: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione* a cura di Giovanni Molo.

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *Automatic Exchange of Information - What it is, How it works, benefits, what remains to be done.*

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. (Gennaio 2016). *Automatic Exchange of Financial Account Information.*

SwissBanking. (2014). How does the automatic exchange of information work?

SwissBanking. (2017). *Protection of privacy*. Tratto da Swiss Bankers Associations: http://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/protection-of-privacy

Transparency International. (2017, gennaio 25). *Transparency International the global coalition against corruption*. Tratto da Transparency International: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Treccani. (s.d.). *Treccani*. Tratto da Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/norma-universale_(diritto)/

Treccani. (s.d.). *Treccani*. Tratto da Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/sede-giuridica/

Vorpe, S., & Molo, G. (2015). Lo scambio automatico d'informazioni fiscali. *Rivista Ticinese di diritto, II*.